

NORMATIVA SUGLI ARTIFICI PIROTECNICI.

In occasione delle feste natalizie e dei festeggiamenti carnevaleschi, si registra un notevole incremento nell'utilizzo con lancio ovvero accensione di prodotti e manufatti esplosivi, illuminanti, nonché di artifici pirotecnici.

Al fine di evitare danni a cose o persone, a volte anche di una certa gravità, nell'ottica di effettuare una attenta vigilanza di prevenzione, sull'uso ovvero sulla vendita e sull'impiego di tali prodotti, si ritiene utile analizzare gli aspetti normativi e legislativi in materia.

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S.

In particolare :

- art. 47 del TULPS *“Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi. E' vietato altresì senza licenza del Prefetto tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina”.*
- Art. 55 del TULPS in ordine all'obbligo di tenuta di registro giornaliero delle operazioni da compilarli a cura dei rivenditori degli esplosivi. In questo registro devono essere sempre indicati la data, le generalità dell'acquirente ovvero gli estremi completi in caso di persona giuridica, la specie e la quantità dell'esplosivo oggetto della vendita, il documento esibito dall'acquirente, gli estremi del porto d'armi ovvero del nulla osta del Questore. Il registro in oggetto è soggetto a vidimazione e bollatura da parte dell'Autorità di P.S.
- art. 57 del TULPS *“Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza non possono spararsi arma da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi giochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.”* Nel caso di inosservanza il trasgressore incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 17 TULPS
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S.
- CODICE PENALE in particolare:
- Art. 678 C.P. *Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplosive “Chiunque senza licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica, introduce NELLO Stato ovvero detiene in deposito o vende o trasporta materie esplosive o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda fino a €247,00”*
- Art. 679 C.P. *Omessa denuncia di materiale esplosivo “Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplosive di qualsiasi specie ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità e punito con l'arresto fino a 18 mesi o con l'ammenda fino a € 37,00. Soggiace all'ammenda fino a € 247,00 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplosive, omette di farne denuncia all'Autorità. Nel caso il trasgressore all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti le materie esplosive; la pena è dell'arresto da tre mesi o dell'ammenda da €37,00 a €619,00”.*
- e relative norme del CODICE DI PROCEDURA PENALE in ordine agli adempimenti procedurali;
- CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO 11 GENNAIO 2001 N. 559 pubblicata su LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 27 del 02.02.2001
- CIRCOLARE TELEGRAFICA 557/PAS.15955-XV.H.8 del 01.12.2006

2) LE TIPOLOGIE DI ARTIFICI PIROTECNICI:

In commercio attualmente sono presenti due tipi di prodotti pirotecnici e specificatamente:

• **A) ARTIFICI PIROTECNICI DECLASSIFICATI, C.D. “DI LIBERA VENDITA”.**

Nella categoria di tali prodotti rientrano petardi, stelle filanti, fiammelle etc.; sono prodotti ritenuti inoffensivi per la persona e quindi non assimilabili agli esplosivi.

Per la detenzione e la vendita di tali prodotti, non è previsto il possesso di alcuna autorizzazione di Pubblica Sicurezza da parte del venditore e, quindi, sono liberamente commercializzabili sia in sede fissa che su area pubblica, nel rispetto della normativa in materia, D. Lgs. 114/1998. Tuttavia si rammenta le seguenti prescrizioni:

- Tali articoli non possono essere considerati giocattoli e pertanto la vendita o l'utilizzo è consentito ai soggetti di età superiore ai 14 anni;
- Il quantitativo detenuto in una attività commerciale, qualora l'attività rientri in quelle normate dal D.M.16.02.1982 non può comunque superare quello determinato nel certificato di prevenzione incendi relativo all'esercizio di vendita.
- Sui prodotti **declassificati o di “libera vendita”** **deve essere obbligatoriamente apposta la seguente etichettatura:**

FAC SIMILE DI ETICHETTATURA

Art. _____ (denominazione del prodotto)
Giocattolo pirico di libera vendita MINISTERIALE
N. _____ DEL _____ DECLASSIFICATO NELLA SEDUTA N. _____ DEL _____
Appoggiare a terra, accendere la miccia ed allontanarsi rapidamente. Usare solo all'aperto. Vietata la vendita ai minori di 14 anni
IMPORTATORE _____
ANNO DI PRODUZIONE _____
PRODOTTO IN _____

- **B) ARTIFICI PIROTECNICI NON DECLASSIFICATI, C.D. “NON DI LIBERA VENDITA”.**

Tali prodotti vengono considerati assimilabili a tutti gli effetti alle armi (esplosivi) e pertanto ai sensi **dell'art. 47 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza, possono essere commercializzati esclusivamente dai titolari di attività muniti delle licenze di cui all'art. 47 TULPS stesso (Ad esempio Armerie)**

Nella licenza di P.S. in sede di prescrizioni si riscontra altresì i quantitativi massimi da detenere per la vendita, nonché ogni altra prescrizione d'esercizio imposta ai sensi dell' **art. 9 del TULPS** stesso.

Ai sensi dell'art. **55 del TULPS** stesso i rivenditori di articoli pirotecnici dovranno altresì tenere apposito registro giornaliero delle operazioni su cui devono essere annotati:

- la data delle operazioni;
- l'indicazione dell'acquirente, generalità complete, se persona fisica ovvero gli estremi completi della ditta con la quale è stata compiuta la transazione commerciale;
- la specie e la quantità dell'esplosivo venduto/acquistato;
- il documento con il quale è stato identificato l'acquirente;
- il numero e gli estremi del titolo autorizzativo abilitativo all'acquisto (Porto d'armi ovvero Nulla osta del Questore).
- Tale registro ai sensi dell'art. **16 del Regolamento di Esecuzione del TULPS**, deve essere **vidimato e bollato dalla Questura ed essere esibito obbligatoriamente, ad ogni richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P.S.**
- **Sui prodotti non declassificati o non di libera vendita deve essere apposta un'etichetta (Solitamente di colore bianco a cura del produttore o dell'importatore, segue esempio di etichettatura.**

Art. _____ (Denominazione del prodotto)
Giocattolo pirico di categoria _____
D.M. N. _____ DEL _____ G.U. _____ DEL _____ (autorizzazione)
Appoggiare a terra, accendere la miccia ed allontanarsi rapidamente. Usare solo all'aperto lontano dalle persone ed una distanza di almeno 30 metri dagli edifici.
Non portarsi mai sopra l'artificio con il viso.
La vendita e l'impiego sono riservati solo a persone maggiorenni e nel rispetto delle vigenti prescrizioni di P.S. per gli articoli classificati nella Categoria _____ Gruppo _____
IMPORTATORE _____
ANNO DI PRODUZIONE _____
PRODOTTO IN _____
Peso prodotti attivi (Esplosivi) _____ Peso lordo (Miscela esplosivo+involucro) _____

In sintesi :

- E' possibile con semplice licenza commerciale vendere gli artifici classificati tra i prodotti NON ESPLODENTI (Soggetti comunque a riconoscimento da parte di apposita Commissione Consultiva che ne dichiara l'inoffensività);**
- E' richiesta APPOSITA LICENZA DI POLIZIA per la vendita degli artifici classificati tra i prodotti ESPLODENTI e rientrano nel campo di applicazione della vigente normativa in materia di esplosivi;**
- Tutti gli esplosivi NON RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI sono sempre vietati e quindi non ne può essere effettuata in nessun modo la fabbricazione, la vendita o la detenzione o l'utilizzo (Vedesi art. 53 TULPS).**

3) LE PRESCRIZIONI DELLA CIRCOLARE MININTERNO N. 559/C.25055.XV.A.MASS /11 gennaio 2001: LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI EX ART. 57 TULPS

A) La licenza in oggetto può essere rilasciata a un pirotecnico ovvero ad un suo dipendente ovvero a chiunque sia in possesso di apposita abilitazione ai sensi dell'art. 101 del reg. tulps.

Si intende **pirotecnico** l'imprenditore che si occupa dell'allestimento e dell'operatività dello spettacolo pirotecnico. Deve essere titolare di licenza ai sensi dell'art. 47 TULPS oltre che possedere specifiche conoscenze tecniche in ordine alla fabbricazione e deposito di esplosivi. Lo stesso si può avvalere di addetti alle sue dipendenze in sede di spettacolo.

Si intende per **dipendente del pirotecnico** persona con rapporto di lavoro subordinato e con capacità tecnica con medesimi requisiti previsti dall'art. 101 reg. TULPS e può sostituire il titolare in caso di assenza ovvero di impedimento.

Inoltre **chiunque** munito di licenza ex art. 101 reg. TULPS anche se in modo sporadico o occasionale può svolgere operazioni di deposito, fabbricazione di esplosivi procedendo all'allestimento e svolgimento dello spettacolo medesimo. Si precisa che per i cittadini stranieri per

il rilascio della licenza di cui all'art. 101 è previsto il possesso della medesima capacità tecnica e condizioni previste per i cittadini italiani. Inoltre durante le accensioni il titolare assicurare apposite condizioni di sicurezza ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà inoltre prendere apposite precauzioni al fine di evitare interferenze radio nel caso di utilizzo di radiocomandi per la detonazione.

B) Organo deputato alla verifica ed al controllo delle misure di sicurezza è la **Commissione Tecnica Provinciale**.

In particolare il sopralluogo deve esser effettuato dalla Commissione Tecnica Provinciale che esprimerà apposito parere in ordine alla domanda ed emetterà apposite prescrizioni ai sensi dell'art. 9 TULPS.

E' data facoltà di individuare in modo permanente siti da destinarsi allo scopo, evitando il ripetersi di sopralluoghi.. Nel caso l'area interessata dagli spari rientri in aree portuali ovvero di transito di navigli dovrà partecipare quale membro di diritto anche il Comando di porto che rilascerà, obbligatoriamente, specifica autorizzazione ai sensi del Codice della Navigazione.

C) Possono essere utilizzati solo artifici classificati in cat. **IV o V** di cui all'allegato reg. TULPS in aggiunta all'elenco dei non classificati a norma del D.M. 4.4.1973 ed in particolari

- **Fuochi a terra;**
- **Fuochi aerei;**
- **Artifici cilindrici;**
- **Artifici sferici.**

D) In sede di rilascio della licenza dovranno essere altresì valutate la professionalità ed esperienza del richiedente la medesima ; dovrà essere prevista apposita copertura assicurativa per gli eventuali danni, indicare esattamente il luogo ove avverrà lo spettacolo ed in particolare il luogo di stazionamento dei mezzi e nel caso che lo spettacolo venga annullato il luogo ove verranno custoditi gli artifici medesimi; in particolare verrà disposto l'annullamento dello spettacolo nel caso di avverse condizioni metereologiche nonche potrà essere disposta la presenza di personale sanitario a presidio nel caso di lesioni originatesi dalla caduta dei residui combustibili.

E) **Area di sparo** che dovrà essere delimitata opportunamente con transenne o recintata al fine di inibire l'accesso al pubblico. Inoltre gli esplosivi dovranno essere collocati in condizioni di sicurezza per evitare accensioni in modo fortuito. Dovrà essere inoltre garantita apposita **Distanza di Sicurezza** tra il luogo di sparo e la collocazione del pubblico (Vedesi la circolare richiamata) se trattasi di **fuochi aerei** ovvero **fuochi a terra**. Inoltre dovrà essere rispettata conformemente alle distanze richiamate apposita **Zona di sicurezza** , area ove dovrà essere inibita tassativamente la presenza di pubblico.

4) MODALITA' OPERATIVE

- **Qualora su area pubblica o in attività commerciale in sede fissa siano posti in vendita:**

A) artifici pirotecnici sprovvisti di etichettatura sulla quale sia riportata la menzione relativa ad un prodotto **non declassificato o c.d. "non di libera vendita" (Di vendita esclusiva delle armerie)**

B) artifici pirotecnici sprovvisti di etichettatura che identifichi il prodotto (prodotti artigianali e, pertanto non riconosciuti e classificati) , è opportuno che il personale operante proceda con i seguenti adempimenti.

- 1) provvedere all'identificazione del rivenditore ovvero del detentore e degli eventuali acquirenti al fine di poter procedere alle opportune contestazione ed alla redazione di verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 354 del C.P.P. dell'esplosivo rinvenuto. Si compilerà verbale di identificazione ed elezione di domicilio e di difensore di fiducia per i reati di cui all'art. **678 del Codice Penale in relazione all'art. 47 del TULPS (Vedesi schede del prontuario in materia allegato)**,
- 2) informare l'U.P.G. di turno al fine di contattare immediatamente il P.M. di turno al fine di ottenere l'immediata distruzione dei prodotti esplosivi a mezzo di personale del Nuclei Artificieri della Polizia di Stato o dell' Arma dei Carabinieri, al fine di eliminare prontamente ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e stante l'impossibilità di conservare i prodotti sequestrati in luogo idoneo (**La presente solo nell'ipotesi di rinvenimento di grossi quantitativi di materiali esplosivi in quantità complessiva superiore ai 10 kilogrammi**);

- 3) procedere alla redazione dei specifici verbali di violazione alle norme del TULPS e segnalare l'accertamento eseguito alla Prefettura, alla Questura – Ufficio di Gabinetto, alla Divisione Polizia Anticrimine e alla Divisione Polizia Amm.va e Sociale.
- Nel caso di piccoli quantitativi di prodotti e artifici pirotecnici si procederà come ai punti 1 e 3, andranno osservate le procedure ordinarie relative al sequestro ordinario probatorio art. 354 c.p.p. e trasmettere il verbale di sequestro e la comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. alla competente Autorità Giudiziaria.
- La distruzione del corpo di reato in caso di piccole quantità avverrà a seguito dell'autorizzazione alla distruzione che perverrà dalla competente A.G. con le modalità operative contemplate dalla vigente normativa.

Di seguito gli allegati relativi a:

- 1) Verbale di richiesta autorizzazione per conferimento esplosivi alla Regione Militare
- 2) Fac-simile di autorizzazione del Questore per l'accensione/sparo fuochi d'artificio
- 3) Fac-simile di ordinanza sindacale di limitazione uso petardi/fuochi d'artificio etc.

1) Fac - simile di verbale di richiesta autorizzazione per conferimento esplosivi alla Regione Militare

<p>COMUNE DI XXXX PROV. XXXX COMANDO DI POLIZIA LOCALE/MUNICIPALE DI VIA XXXXXXXXXXXXX</p>	
<p>PROT. _____ del _____</p>	<p style="text-align: right;">Al Comando legione Militare di XXXXXXXXX Uff. logistico di _____ (*****)</p> <p style="text-align: right;">Al I/II/III/IV/V/VI REPARTO rifornimenti Esercito Italiano Ufficio Materiali/Nucleo di bonifica di XXXXXXXXXXXXX S E D E</p> <p style="text-align: right;">E p.c. SPETT.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI XXXXXXXXXXXXX</p>
<p>Oggetto: Richiesta di autorizzazione al fine del versamento in custodia di esplosivi del tipo "giochi pirici" classificati di V categoria, costituenti compendio di reato in quanto oggetto di sequestro penale ai sensi dell'art. 354/321 del Codice di Procedura Penale.-----</p>	
<p>In data _____ personale di questo Comando di Polizia Locale ha proceduto al sequestro di esplosivi di tipo "giochi pirici di V categoria e oggetti di sequestro penale in atti. Premesso che in data il P.M. Dott. XXXXXX della Procura della Repubblica di XXXXXX ha convalidato con provvedimento che si allega il sequestro in oggetto disponendo altresì il conferimento dei suddetti giochi pirici presso il Vs deposito munizioni ed esplosivi,</p>	
<p>SI CHIEDE AUTORIZZAZIONE</p>	
<p>Al versamento degli stessi presso il deposito che verrà individuato ove affidare in custodia i seguenti giochi pirici Elenco</p>	
<p>In attesa di Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.</p>	
<p>Il Comandante</p>	

Allegati:

- 1) Verbale di sequestro
- 2) Provvedimento di convalida del sequestro.

***** Indicare sempre la legione militare ed il reparto competente per territorio.

2) Fac - Simile di licenza per accensione/sparo di artifici pirotecnici.

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI XXXX
Ovvero

IL DIRIGENTE IL SETTORE XXXXXX DEL COMUNE DI XXXX
(Solo nel caso il Sindaco rivesta qualifica di Autorità di P.S. – Vedesi TULPS)

LICENZA PER ACCENSIONE/SPARO DI ARTIFICI PIROTECNICI

Vista la domanda presentata in data dal Sig. XXXXXX nato a XXXX prov. il XXXXXX e residente in XXXXX via XXXXXX n. XXX volta a conseguire licenza per eseguire un accensione di artifici pirotecnici in data XXXX nella zona XXXXXXXX dalle ore XXXXX alle ore XXXX

Considere rato che l'interessato, ha dimostrato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa come da documentazione in atti;

Richiamati gli artt. 9,10,11,48 e 57 del Regio Decreto 773/1931 TULPS e 110 del vigente Regolamento di esecuzione del TULPS

DA LICENZA

Per eseguire una accensione/sparo di artifici pirotecnici in data XXXXX dalle ore XXXXX alle ore XXXXX nella zona in occasione della Festività denominata XXXXX sotto la rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti l'incolumità pubblica e delle prescrizioni di cui all'ellegato prospetto che ne costituisce parte integrante e prescrittiva di esercizio medesimo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 del TULPS

Dovrà essere prevista inoltre la presenza di personale sanitario e di n. XXX autolettighe nonché di personale dei VVFF e di personale abilitato alle pratiche antincendio.

La presente licenza ha validità per i soli luoghi o orari indicati, significando che potrà essere revocata in ogni momento in caso di abuso del titolare o non rispetto delle prescrizioni ovvero per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel caso di annullamento dello spettacolo il materiale esplosivo consistente in Kg XXXXX di categoria XXXXX dovrà essere custodito presso il deposito autorizzato sito nel comune di XXXXXXXX in via XXXXX civ: con le cautele previste dalla vigente normativa.

IL QUESTORE/IL DIRIGENTE

Luogo e data del rilascio

**TIMBRO DELL'ENTE
RILASCIANTE L'AUTORIZZAZIONE**

3)Fac- simile di ordinanza sindacale/Dirigenziale in ordine all'accensione e sparo di artifici pirotecnici

**COMUNE DI XXXX
PROV. XXXX
COMANDO DI POLIZIA LOCALE/MUNICIPALE DI
VIA XXXXXXXXXXXXX**

IL SINDACO

Rilevato che, per tradizione, in occasione delle festività che si svolgono ogni anno, avviene la vendita e la conseguente accensione di artifici pirotecnici per le vie cittadine;

Constatato che, a causa anche del clima di allegra confusione che caratterizza simili manifestazioni, e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, che, probabilmente, non si avrebbero invece in condizioni ambientali diverse, tenuto conto anche della numerosa presenza di bambini;

Considerata quindi l'esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., perché indette a solo scopo di divertimento, senza fine di lucro;

Attesa, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele, soprattutto per impedire che le accensioni di siffatti artifici avvengano in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare con apposito provvedimento le prescrizioni particolari da fare rispettare, fino ad eventuale nuova disposizione, ai fini di cui trattasi;

Vista la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per la vendita e l'impiego degli artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del XXXXXX anno XXXXX, che vengano osservate dalla cittadinanza tutta le seguenti disposizioni:

- 1) La vendita degli artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali abilitati dovrà avvenire secondo i dettami legislativi ed in particolare per quanto consta in ordine al quantitativo previsto presso ciascun esercizio di vicinato o di vendita, significando altresì che gli artifici posti in vendita dovranno presentare come previsto dalla legge apposita

etichettatura in ordine alle condizioni di sicurezza e di prevenzione per possibili infortuni in particolare dei minori;

- 2) Si fa tassativo divieto, tenuto conto del rischio esponenziale, di porre in vendita in forma itinerante su area pubblica gli artifici pirotecnici fatta salva la possibilità di vendita degli stessi presso i posteggi ubicati nell'area mercatale cittadina con l'osservanza che presso ogni posteggio siano previsti n. XXX estintori di tipoXXXXX a polvere o XXXXX agli angoli del banco di esposizione e di vendita;
- 3) Si fa divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia nei seguenti luoghi:
 - In tutti luoghi aperti o chiusi, privati o pubblici ove sono previste in svolgimento manifestazioni pubbliche ovvero aperte al pubblico, gli organizzatori cureranno l'affissione di appositi cartelli segnalanti il divieto;
 - All'interno o in prossimità di aree di ospedali, luoghi di cura, comunità varie, uffici pubblici, aree di ricovero di animali, asili, scuole etc. in particolare saranno vietate le accensioni o le esplosioni a meno di mt. XXXX dai suddetti edifici dal giorno XXXX al giornoXXXXXX;
 - In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti persone per il periodo di cui al precedente capoverso (O in alternativa per periodi più o meno lunghi);
 - I promotori e gli organizzatori di feste garantiranno a mezzo loro personale il rispetto e la sorveglianza di quanto sopra, richiedendo se del caso l'intervento della Forza Pubblica.

SI FA RACCOMANDAZIONE

- 4)Di procedere all'acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
- 5) Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati;
- 6)Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi;
- 7) Le accensioni dovranno avvenire in luoghi isolati e lontani da persone o animali o da aree che presentino afflusso di persone per feste, riunioni o altri motivi.

SI FA INVITO

Alle istituzioni scolastiche affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, è prevista una sanzione amm.va da € XXXXXX a €XXXXXXX (Ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amm.ve ai regolamenti ed ordinanze), fatta salva in ogni caso, qualora l'illecito configuri ipotesi di reato, la segnalazione dell'autore/degli autori alla competente Autorità Giudiziaria.

IL SINDACO

TIMBRO DELL'ENTE

Di seguito un breve prontuario di servizio da utilizzarsi con le varie ipotesi di violazione.

PRONTUARIO DEGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI SUGLI ESPLODENTI			
TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
ARTT. 8/1 e 17/1 TULPS In qualità di titolare di autorizzazione prevista dall'art. TULPS, esercitava a mezzo di rappresentante non autorizzato, generalizzato in ...	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P. Comunicazione al Comune per i provvedimenti amm.vi di cui agli artt. 17 ter e quater del TULPS	L'illecito penale in oggetto si applica solo al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8/2 c. del tulps per gli articoli indicati al comma 1 art. 17 bis del TULPS (In particolare art. 59/60/75 e 75 bis/76/86/87/101/104/115/120 c. 2/135 c.5 TULPS)
ARTT. 9 e 17/c. 1 TULPS In qualità di titolare di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. ... del TULPS non osservava le prescrizioni imposte dall'Autorità in sede di rilascio della licenza consistenti in.....	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P. Comunicazione al Comune per i provvedimenti amm.vi di cui agli artt. 17 ter e quater del TULPS	L'illecito penale in oggetto si applica solo al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 9/ del tulps per gli articoli indicati al comma 1 art. 17 bis del TULPS (In particolare in caso di non rispetto delle prescrizioni per le autorizzazioni ai sensi degli artt. 59/60/75 e 75 bis/76/86/87/101/104/115/120 c. 2/135 c.5 TULPS dovrà applicarsi sanzione amministrativa)
ARTT. 16 E 17/c. 1 TULPS In qualità di titolare di licenza di P.S. non consentiva agli ufficiali e/o agenti di P.S. l'accesso liberamente ai locali in cui si svolge attività autorizzata ai sensi dell'art. del TULPS .	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P. Comunicazione al Comune per i provvedimenti amm.vi di cui agli artt. 17 ter e quater del TULPS	Deve esser sempre consentito l'accesso agli ufficiali e/o agenti di p.s. nei locali ove si svolge attività autorizzata ai sensi del tulps e in qualsiasi ora al fine di verificare la regolarità delle attività e il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di rilascio delle autorizzazioni
ARTT. 47 TULPS e 678 C.P. In qualità di titolare di esercizio deteneva in deposito ovvero vendeva ovvero trasportava fuochi artificiali di non libera vendita senza essere in possesso di apposita licenza rilasciata dal Prefetto .	Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a €247,00	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P.	Per la tipologia dei fuochi artificiali "Tipo classificati e non " vedesi premessa iniziale dell'approfondimento.

<p>ARTT. 48 e 17/ c. 1 TULPS Fabbricava ovvero accendava fuochi artificiali senza essere in possesso della propria capacità tecnica .</p>	<p>Arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a €206,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P.</p>	<p>Nel caso di richiesta di rilascio di licenza, il richiedente deve presentare domanda ad uso bollo ed indicare anche la titolarità di apposito certificato di idoneità tecnica. Vedesi parte iniziale dell'approfondimento.</p>
<p>ARTT. 53 TULPS e 678 C.P. Vendeva ovvero trasportava ovvero deteneva in deposito materie esplodenti ovvero prodotti pirici ovvero fuochi d'artificio etc. che risultavano non riconosciuti ai sensi delle vigenti normative dal competente Ministero dell'Interno.</p>	<p>Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a €247,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P. Sequestro della Merce ai sensi art. 354 o 321 c.p.p.</p>	<p>Tutti gli esplosivi ovvero anche gli artifici e giocattoli pirici al fine della detenzione del deposito e della vendita devono esser classificati dal Ministero dell'Interno.</p>
<p>ARTT. 55 TULPS e 25 c. 2 e 3 della L. 110/1975 Non teneva il registro previsto dall'art. 55 del TULPS in ordine alle operazioni giornaliera.</p>	<p>Reclusione da sei mesi a 3 anni e multa da €206,00a €2060,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P.</p>	<p>Art. 55 del TULPS in ordine all'obbligo da parte di tenuta di registro giornaliero . Vedesi approfondimento iniziale.</p>
<p>ARTT. 108 c. 1 e 221 c. 2 del REG. TULPS Teneva in modo irregolare la tenuta del registro delle operazioni giornaliera.</p>	<p>Arresto fino a due anni o ammenda fino a €103,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P.</p>	<p>Art. 55 del TULPS in ordine all'obbligo da parte di tenuta di registro giornaliero . Vedesi approfondimento iniziale.</p>
<p>ART. 55 c. 2 e ART. 25 L. 110/1975 Si rifiutava di esibire a personale di P.S. ovvero ad Agenti/Ufficiali di P.G./P.S. il registro delle operazioni giornaliera .</p>	<p>Arresto da 20 gg . a 3 mesi e ammenda fino a €103,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P</p>	<p>Art. 55 del TULPS in ordine all'obbligo da parte di tenuta di registro giornaliero . Vedesi approfondimento iniziale</p>
<p>ART. 55 cc. 3 e 5 TULPS In quanto vendeva o cedeva a qualsiasi titolo materie esplodenti a terzi o privati non muniti di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore .</p>	<p>Arresto da 9 mesi a 3 anni e con ammenda non inferiore a €154,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P</p>	<p>E' vietato il rilascio di nulla osta ai minori o incapaci. Ha validità di un mese dalla data di rilascio ed è esente da tributo. La domanda di istanza da presentata in carta semplice.</p>
<p>ART. 57 c. 1 TULPS e 703 C.P. Accendeva ovvero sparava razzi ovvero armi da fuoco ovvero fuochi di artificio ovvero innalzato aerostati con fiamme ovvero fatte esplosioni o accensioni pericolosi in assenza ovvero senza avere ottenuto apposita licenza del Questore.</p>	<p>Ammenda fino a €103,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P Sequestro della Merce ai sensi art. 354 o 321 c.p.p.</p>	

ART. 57 c. 2 e 703 C.P. Sparava mortaretti (O simili esplosivi) nonostante apposito divieto.	Ammenda fino a €103,00	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P Sequestro della Merce ai sensi art. 354 o 321 c.p.p.	
ART. 679 c. 1 C.P. Ometteva di denunciare all'Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsivoglia specie .	Arresto fino a 12 mesi ovvero ammenda fino a € 371,00	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P Sequestro della Merce ai sensi art. 354 o 321 c.p.p.	
ART. 679 c. 2 C.P. Ometteva di denunciare all'Autorità il rinvenimento di materie esplodenti di qualsivoglia specie nel luogo di residenza.	Ammenda fino a €247,00	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P Sequestro della Merce ai sensi art. 354 o 321 c.p.p	
ART. 679 c. 3 C.P. Ometteva di consegnare all'Autorità nei termini prescritti ovvero impartito materie esplodenti di qu alsivoglia specie.	Arresto da 3 mesi ovvero ammenda da €37,00 a €619,00	Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico Comunicazione A.G. si sensi art. 347 C.P.P Sequestro della Merce ai sensi art. 354 o 321 c.p.p.	

ULTERIORI ILLECITI PENALI SUGLI ARTIFICI PIROTECNICI

- 1) Nel caso si accerti commercializzazione di giocattoli privi del marchio CE (art. 11 del D. L.vo 317/1991) si configura illecito a carattere penale; Comunicazione A.G. e sequestro della merce;
- 2) Nel caso si accerti l'omessa indicazione del fabbricante ovvero dell'importatore nonché delle indicazioni in ordine alle avvertenze e precauzioni si configura illecito penale (art.5 del D. L.vo 317/1991); Comunicazione A.G. e sequestro della merce;
- 3) Nel caso si accerti la fabbricazione ovvero la commercializzazione o raccolta in difetto di titolo autorizzativo di esplosivi di qualsivoglia genere ovvero di altri congegni micidiali si configura illecito penale (art. 1 legge 895/1967); Comunicazione A.G. e sequestro della merce N.B. Arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- 4) Nel caso si accerti la detenzione a qualsiasi titolo di esplosivi di qualsivoglia genere ovvero di altri congegni micidiali si configura illecito penale (art. 2 legge 895/1967); Comunicazione A.G. e sequestro della merce N.B. Arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- 5) Qualora si accerti il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi di qualsivoglia genere ovvero di altri congegni micidiali si configura illecito penale (art. 4 legge 895/1967); Comunicazione A.G. e sequestro della merce N.B. Arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- 6) Qualora si accerti il trasporto ovvero il deposito in difetto di licenza rilasciata dal Prefetto di polveri piriche, petardi, mortaretti, fuochi artificiali o prodotti affini scarsamente offensivi è configurabile illecito penale ai sensi dell'art. 678 C.P. e art. 34 della L. 110/1975; Comunicazione A.G. e sequestro della merce N.B. Arresto non consentito.

A tutti Voi buon lavoro.